

Il Cancelliere
attesta
l'avvenuto pagamento
di € 2.32
per diritti di copia.
Palestrina, li 15.08.08



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

- Sezione distaccata di Palestrina -

Procedimento di esecuzione n.195/2008

Il Giudice, visti gli atti relativi alla procedura n. 195/2008;
rilevato che l'Ufficiale giudiziario ha rilevato che il titolo - ordinanza del Tribunale di Roma che, decidendo sul ricorso ex art.669 terdecies c.p. proposto dalla sig. S. [redacted] avverso il provvedimento di sequestro giudiziario del 10.1.2008 dell'impianto di distribuzione automatica di carburanti Agip "[redacted]" in [redacted] nel Lazio, ha accolto il reclamo e revocato il provvedimento di sequestro - non è azionabile esecutivamente in difetto di un ordine di restituzione o rilascio del bene;

osservato che, per quanto la revoca del sequestro comporti immediatamente il dovere del custode di restituire il bene sequestrato all'avente diritto, anche in mancanza di un espresso ordine del giudice, dato che la permanenza in vita del sequestro medesimo costituisce presupposto dei compiti affidati al custode (cass. 3448/1968; Cass. n.1175/1983), le osservazioni dell'ufficiale Giudiziario in ordine alla mancanza di un titolo legittimante l'esecuzione per rilascio e la necessità che il Giudice proceda ad emettere specifico provvedimento esecutivo (attesa la mancata spontanea restituzione del bene) appaiono suffragate da quanto stabilito dall'art.669 novies c.p.c in caso di inefficacia delle misure cautelari ("...il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata... con ordinanza avente efficacia esecutiva... dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva...") sicchè solo dopo la emanazione di eventuali provvedimenti ripristinatori o restitutori potrà essere svolta l'esecuzione nelle forme ordinarie del processo esecutivo;

rilevato che, nella specie non sembra potersi ravvisare una competenza a decidere del giudice che ha emanato il provvedimento (competente solo per la attuazione del sequestro ex art.669 duodecies c.pc. o per i provvedimenti restitutori conseguenti alla dichiarazione di inefficacia ex art.669 novies c.pc.: cfr. anche Cass. n.712/2006) nè certamente del giudice dell'esecuzione non essendovi un ordine da eseguire o "difficoltà materiali" da superare (ai sensi dell'art. 610 c.p.c) mentre la competenza ad emettere provvedimenti restitutori sembra appartenere al giudice competente per il giudizio di merito al quale potrà esserè fatto presente che il custode, sequestratario giudiziario, che nella specie è un ausiliario del giudice, da cui ripete l'investitura e i poteri e sotto la cui direzione e controllo opera (cass. 22860/2007; cass.

92
4025
08


10252/2002), non ha provveduto a restituire il bene nonostante la revoca del provvedimento che costituiva il presupposto dei suoi compiti;

P.Q.M.

ritenuta la legittimità del rifiuto dell'Ufficiale giudiziario a procedere, dichiara nulla a provvedere.

Palestrina 24.9.2008.

Il Giudice
Dott.ssa Roberta Nardone



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Sezione Distrettuale di Palestrina
Depositate in Cancelleria
Palestrina, li 25.9.08
IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Paola Federici

